

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Perdita della capacità della parte, interruzione del processo: è efficace la dichiarazione ex art. 300 c.p.c. a scopo puramente informativo?**

In tema di [interruzione del processo](#), va confermato il principio per cui la dichiarazione del procuratore relativa al verificarsi in capo al proprio assistito di uno degli eventi interruttivi che giustificano l'applicazione dell'[art. 300 c.p.c.](#), deve essere finalizzata al perseguimento di tale effetto, mentre non rileva a tal fine se la dichiarazione viene resa a scopo puramente informativo in difetto del sopra indicato elemento intenzionale, dei requisiti di forma prescritti (formulazione in udienza o in atto notificato alle parti), e della astensione dall'attività difensiva.

### **Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 21.11.2018, n. 30009**

...omissis...

Con sentenza n. 7/2010, depositata in data 11 gennaio 2010, il Tribunale di Ancona rigettò la domanda proposta da ---, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale esclusiva sui tre figli minori, ---, volta all'accertamento della responsabilità concorsuale di ---, conducente del furgone ---, di proprietà ---, nella causazione del

sinistro ---, in cui era rimasto coinvolto ---, coniuge della ---, nonché alla condanna della A. SPA al risarcimento dei danni, e compensò le spese di lite.

La Corte di appello di Ancona, con sentenza dell'8 febbraio 2017, pronunciando sul gravame proposto dalla ---, in proprio e nella già indicata qualità, dichiarò inammissibile l'appello proposto dalla --- quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia ---, sul rilievo che quest'ultima era già maggiorenne al momento della proposizione del gravame, compensò le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio di merito tra la ---, nella predetta qualità, e la A. SPA; in accoglimento parziale dell'appello proposto dalla --- in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli ---, ritenuta la responsabilità di --- in ordine alla causazione del sinistro di cui si discute in causa nelle percentuali, rispettivamente, del 75% e del 25%, condannò l'A. SPA al pagamento, in favore della ---, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli ---, delle somme indicate nel dispositivo di quella sentenza a titolo risarcitorio; condannò la A. SPA ai due terzi delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e compensò tali spese per il restante terzo.

Avverso la sentenza della Corte di merito ---, quale esercente, nel primo e nel secondo grado di giudizio, la responsabilità genitoriale sulla figlia ---, e ---, in proprio, hanno proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi e illustrato da memoria, cui ha resistito la A. SPA con controricorso.

L'intimata --- non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..

#### Ragioni della decisione

1. Il Collegio ritiene procedibile il ricorso, alla luce delle risultanze in atti (Cass. 22/12/2017, n. 30765).

2. Con il primo motivo, rubricato "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 299,300 e 328 c.p.c.: inoperatività della rilevabilità officiosa)", le ricorrenti sostengono che non sarebbe consentito al giudice di rilevare ex officio le cause interruttrive del processo elencate nell'art. 299 c.p.c., atteso che le norme che disciplinano l'interruzione del processo sarebbero preordinate a tutelare la parte colpita dall'evento interruttrivo, unica parte legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo.

3. Con il secondo motivo, rubricato "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 299,300 e 328 c.p.c.: ultrattività del mandato)", le ricorrenti rappresentano che, nella specie, il procuratore e difensore costituito ha proposto impugnazione anche nell'interesse di --- in virtù di procura rilasciata nel 2007 dalla madre, rappresentante legale di detta figlia, all'epoca minorenni, ed evidenziano che tale procura era stata conferita "per ogni stato e grado del presente giudizio", sicchè, in base al principio dell'ultrattività del mandato, il procuratore al quale sia originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del giudizio, sarebbe legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, dovrebbe essere considerata nell'ambito del processo ancora in vita e capace e richiamano, a tale riguardo, la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 4 luglio 2014, n. 15295. Le ricorrenti sostengono, quindi, che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata in relazione al capo impugnato.

4. Con il terzo motivo, rubricato "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 182, comma 2 e agli artt. 299,300 e 328 c.p.c.: omessa assegnazione del termine per ovviare al ritenuto difetto di rappresentanza)", le ricorrenti lamentano che la Corte di merito non solo avrebbe esercitato un potere officioso non consentitole, ma avrebbe, altresì, penalizzato ---, dichiarando inammissibile l'appello dalla medesima proposto per il tramite del suo

procuratore e difensore munito di procura rilasciatagli sin dal 2007, per suo nome e conto, dalla madre che all'epoca ne esercitava la potestà, senza previamente consentirle di avvalersi della sanatoria di cui all'art. 182 c.p.c., comma 2.

5. Il secondo motivo, che, seguendo, l'ordine logico, va esaminato per primo, è fondato.

Osserva il Collegio che, nella specie, la Corte di merito non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15295 del 4 luglio 2014, pure richiamata dalle ricorrenti, secondo cui: 1) la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante; 2) in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiarati in udienza, o notificati alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300 c.p.c., comma 4.

5.1. Osserva il Collegio che non rileva che, nel caso all'esame, come pure evidenziato dalla controricorrente, in numerosi atti del giudizio di appello ed anche nella comparsa conclusionale di primo grado la D.C. abbia dichiarato che la figlia A. fosse diventata maggiorenne, atteso che la dichiarazione dell'evento interruttivo, per poter essere idonea a determinare l'interruzione del processo deve essere diretta a tale fine, non essendo al riguardo sufficiente una mera dichiarazione di scienza.

Al riguardo si osserva, infatti, che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della applicabilità della disciplina dettata dall'art. 300 c.p.c. in tema di interruzione del processo, la dichiarazione del procuratore relativa al verificarsi in capo al proprio assistito di uno degli eventi interruttivi che giustificano l'applicazione dell'art. 300 c.p.c., deve essere finalizzata al perseguimento di tale effetto, mentre non rileva a tal fine se la dichiarazione viene resa a scopo puramente informativo in difetto del sopra indicato elemento intenzionale, dei requisiti di forma prescritti (formulazione in udienza o in atto notificato alle parti), e della astensione dall'attività difensiva (Cass 17/11/1998, n. 11552; Cass. 8/05/2003, n. 6985; Cass. 10/02/2005, n. 2707; Cass. 24/04/2007, n. 9900; Cass. 19/05/2015, n. 10210; Cass. 28/09/2015, n. 19139).

Va pure evidenziato che nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, sopra più volte richiamata, è pure precisato che: "la tassatività delle forme di manifestazione dell'evento previste dal 1° comma dell'art. 300 c.p.c. è, dunque, confortata dalla natura negoziale della dichiarazione esplicitata in udienza o notificata, la quale è a sua

volta argomentata, in primo luogo, per essere nella potestà del difensore il diritto-potere di provocare o meno l'interruzione del processo e, in secondo luogo, in quanto, allorchè il procuratore, valutata la situazione processuale e sostanziale facente capo alla parte colpita dall'evento, entri nella determinazione di denunciare l'evento, la sua è una manifestazione di volontà preordinata a conseguire il fine (e l'effetto) della tutela dell'interruzione. Va, dunque, escluso che la dichiarazione in questione sia di pura scienza. Se lo fosse (ossia, avesse la semplice funzione di mettere al corrente la controparte del fatto menomativo sopravvenuto), la dichiarazione diventerebbe un atto doveroso e dovuto, in quanto il difensore, una volta a conoscenza dell'accadimento, sarebbe tenuto a darne notizia; inoltre, e per conseguenza, verrebbe sottratto al procuratore della parte il potere di valutare la situazione processuale in corso e di manifestare l'evento con la precisa e predeterminata volontà di perseguire per il proprio cliente la tutela della interruzione. Ma ciò contrasta proprio con le ragioni che hanno spinto il legislatore a diversificare la disciplina del perfezionamento della fattispecie interruttiva nell'ipotesi in cui la parte sia costituita in giudizio a mezzo di procuratore ad litem. Infatti, ove questi ritenga che nessun pregiudizio possa derivare alla parte sostanziale dalla prosecuzione del processo (eventualmente concordata con chi è legittimato a costituirsi in giudizio invece del soggetto colpito dall'evento), proprio in virtù del potere discrezionale di cui legittimamente si avvale, può anche sottacere l'evento, astenendosi dal provocare l'interruzione del processo. Restando, tuttavia, esposto ad una personale responsabilità nei confronti della parte sostanziale, qualora dalla omessa dichiarazione della morte o del fatto esclusivo della capacità di stare in giudizio sia derivato un pregiudizio, tenuto conto che la sentenza deliberata al termine di un processo, che avrebbe potuto essere interrotto, è comunque destinata a produrre i suoi effetti".

6. Dall'accoglimento del secondo motivo del ricorso resta assorbito l'esame dei motivi primo e del terzo.

7. In conclusione, va accolto il secondo motivo del ricorso, dichiarato assorbito l'esame del primo e del terzo motivo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione.

8. Stante l'accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

pqm

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti il primo e il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione.